

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Corso di Formazione
Dirigenti scolastici neo assunti

«L'inclusione scolastica»

A cura di
Sabrina Boarelli

Catanzaro, 28 aprile - 10 maggio 2022

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

- Le Linee Guida sono parte integrante del D.I. (art. 20)
- I modelli del PEI sono disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica con accesso [tramite sistema SIDI](#) (art. 19)
- Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (art.21)

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Abrogazione OM.90/2001

(art. 21)

- L'art.15 c.4 dell'O.M. 90/01 affermava: "... Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione".
- è sempre garantito il "passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato" (Linee Guida pag. 43);
- è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato (Linee Guida pag. 43).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

(art. 3)

- Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale (art.3 c. 6). Occorre fare attenzione a ciò che è indicato nelle Linee Guida pag. 9: *la famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri e lo specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*;
- Sono indicate le figure professionali interne ed esterne al GLO che possono partecipare agli incontri (art.3 c. 5 e Linee Guida pag. 9)

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art. 3)

- **Figure interne all'istituzione scolastica** (pag. 9 Linee Guida)
 - docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal D.Lgs. 96/2019);
 - docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento. Può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.
- **Figure esterne all'amministrazione scolastica**
 - l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale;
 - specialisti e terapisti dell'ASL;
 - specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
 - operatori/operatorici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
 - componenti del GIT.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art. 3)

- Fa parte dei componenti del GLO un rappresentante individuato dall'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti (art.3 c. 3). Attenzione a quanto riportato nelle L.Guida dove si afferma che il rappresentante della ASL ha diritto di voto (pag. 10);
- Il GLO elabora e approva il PEI (art. 3, c.9);
- Nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione (L.Guida pag. 10).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Funzionamento del GLO (art. 4)

- I primi 3 commi forniscono le indicazioni sul numero degli incontri da effettuare durante l'anno e la scansione temporale delle riunioni;
- Validità del GLO (c.4);
- Le riunioni si possono svolgere anche a distanza in modalità sincrona (c.6);
- I componenti del GLO di cui all'art. 3, c.1 possono accedere alla partizione del sistema SIDI (c. 10).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento (art. 5)

- il GLO prende visione del Profilo di Funzionamento e fornisce una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici (c. 1);
- nella fase transitoria di attuazione delle norme, se non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (c. 3).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Raccordo del PEI con il Progetto Individuale (art. 6)

- Il Progetto Individuale (P.I.), secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 66/96 del 2017/19, se richiesto dalla famiglia, viene **redatto dal competente Ente Locale** ai sensi della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sulla base del Profilo di Funzionamento elaborato dalla commissione Multidisciplinare in collaborazione con la famiglia dello studente con disabilità;
- d'intesa con la scuola saranno definite le prestazioni, i servizi e le misure a sostegno dell'inclusione;
- nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Curricolo dell'alunno (art. 10)

La progettazione disciplinare indica:

- a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, si applicano gli **stessi criteri di valutazione**;
- b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione; in tal caso l'alunno con disabilità è valutato con **verifiche identiche o equipollenti**;
- c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con **verifiche non equipollenti**;
- d. se l'alunno con disabilità è **esonero da alcune discipline di studio**.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art. 13)

Risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico:

1. assistente all'autonomia e/o alla comunicazione;
2. collaboratrici o collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base.

Elementi da riportare nel PEI obbligatoriamente - sez. 9

- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
- presenza dell'alunno a scuola per l'intero orario;
- assenza continuativa su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicandone le motivazioni;
- la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
- le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
- le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art. 13)

Proposta del numero di ore di sostegno per l'anno successivo

In merito all'art. 13 del D.I. 182/2020 occorre fare riferimento alle Linee Guida (pag. 58) per un importante chiarimento sulla richiesta delle ore di sostegno e degli assistenti educatori :

- ✓ l'esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla /gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento;
- ✓ piena coerenza tra le risorse richieste e il loro effettivo utilizzo;
- ✓ deve risultare che le ore di sostegno sono state effettivamente utilizzate nelle attività o discipline in cui è prevista una forte personalizzazione dell'attività didattica, tale da richiedere necessariamente un supporto aggiuntivo (da qui discende anche la modalità di formulare l'orario settimanale dei docenti di sostegno).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
(art. 13)

In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche **dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato**, con interventi attivati rigorosamente sull'alunno/a, con risorse concentrate **dove effettivamente**, in base alla progettazione del PEI, **sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri** come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti. (Linee Guida pagg. 58-59).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
(art. 13)

Proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno successivo

Le Linee Guida indicano gli aspetti da tener di conto per richiedere le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione:

- ✓ con quali risorse e con quale organizzazione si intende rispondere a eventuali necessità rispetto agli interventi di assistenza igienica e di base;
- ✓ come formulare le proposte in merito al fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione indicando la tipologia di assistenza/figura professionale ritenuto necessario (personale fornito dagli Enti Locali).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art. 18)

Modalità per formulare la proposta di assegnazione delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza:

- ✓ Si supera la divisione dei due livelli di disabilità - "grave" (art. 3, comma 3, legge 104/92) e "lieve" (art. 3, comma 1)
- ✓ Sono individuati 5 condizioni/livelli, che sono in realtà rapportati alla "restrizione della partecipazione" secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle "capacità" iniziali dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata
- ✓ A ciascuno di questi livelli corrispondono altrettanti "range" orari, intesi quali impegno di risorse necessario per ripristinare condizioni di funzionamento accettabili definite "debito di funzionamento" ossia, azzerare le barriere e potenziare i facilitatori

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art. 18)

Il Profilo di Funzionamento indica la condizione dell'alunno in rapporto alla sua restrizione di partecipazione

Cosa è il livello di restrizione?

Il livello di "restrizione" costituisce un perimetro entro il quale progettare gli interventi, non solo educativo-didattici, ma anche di altro tipo (architettonici, ambientali, culturali, psicologici).

La possibilità di valicare i margini (o "range") è consentita solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare.

Se si dovesse registrare la necessità di valicare il range del livello di restrizione, occorre attivare una procedura di "rivedibilità" del Profilo di Funzionamento, tale da consentire una modifica dell'entità delle difficoltà e, di conseguenza, dei range orari da attribuire.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art. 18)

La valutazione del fabbisogno è effettuata mediante l'analisi attenta delle condizioni personali dello studente con disabilità attraverso la prospettiva ICF, quindi effettuando una valutazione della sua interazione con il contesto, che è un elemento modificabile.

Ovviamente, operare un cambiamento del contesto comporta non solo il coinvolgimento dell'insegnante, ma di tutta la comunità scolastica, richiedendo l'ausilio consapevole della più ampia "comunità educante". (Linee Guida pag. 61).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art. 18)

Il c. 4 dell'art.18 prevede:

- Verifica finale con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo.
- Approvazione da parte del GLO della proposta formulata.
- Valutazione della proposta da parte del Dirigente scolastico al fine di:
 - ✓ formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
 - ✓ formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre all'Ente Territoriale.

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art. 18)

SCUOLA PRIMARIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 22 ore		0-5	6 – 11	12 – 16	17 - 22

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 18 ore		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Il cosiddetto "PEI provvisorio per nuovi casi", è destinato solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione
(art. 17)

Nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, **i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte**. (Linee Guida pag. 65).

Per questo motivo, il decreto 182/2020 prevede i seguenti casi di riesame dell'intera documentazione relativa all'alunno con disabilità:

- controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione;
- indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica;
- eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione
(art. 17)

Caso 1: i componenti del GLO rilevano incongruenze sull'interpretazione dei contenuti della certificazione.

In tale circostanza, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.

Caso 2: i componenti del GLO rilevano indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica. Nel caso in cui gli elementi emergenti dalla stessa documentazione non chiariscano la motivazione che attribuisce all'alunno titolo ad esigere le misure di sostegno di cui dispone e qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, il Dirigente scolastico provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione
(art. 17)

Caso 3: eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO.

Il Dirigente scolastico in base alla documentazione in suo possesso provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

Per ogni altra informazione e consultazione delle FAQ si può accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Istruzione tramite il seguente link:

www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/